

Allegato n. 1
Vigevan n. 305/05/23
serie 224
aff. atto registrato n. 224
al n. 224
Il Funzionario
Giovanni Dainotti

Statuto di Associazione di Promozione Sociale "Oro In Natura"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 19/03/2023



Art. 1 - Costituzione e sede

C.1) È costituita l'associazione denominata "Oro In Natura (OIN) APS" di seguito, in breve, "associazione.". L'associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

C.2) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

C.3) L'associazione ha sede legale nel Comune di Sesto Calende e la sua durata è illimitata.

C.4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro. Essa persegue fini culturali, sociali e di cooperazione allo scopo di promuovere e diffondere l'attività di ricerca e raccolta di oro naturale con metodi esclusivamente manuali e seguendo la tradizione, per conservare e tramandare la memoria e le tecniche dell'antico mestiere, nel pieno rispetto delle Leggi Nazionali e Regionali.

Art. 3 - Attività di interesse generale

C.1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: "e" ed "f".

C.2) L'Associazione ha per oggetto:

- la divulgazione e l'informazione nell'area sociale in cui opera, promuovendo e favorendo iniziative al fine di istituire un servizio utile all'esercizio di questa attività nel pieno rispetto delle leggi relative alla materia e istruendo un comportamento rispettoso verso la natura dei luoghi di ricerca e verso gli altri appassionati, fornendo assistenza, attrezzature ed equipaggiamenti propri e/o messi a disposizione dall'Associazione o da terzi;
- la raccolta di ogni informazione, documento, materiale, attrezzo ed altro, in materia di ricerca dell'oro (soprattutto se effettuata con metodi tradizionali) per renderli fruibili al pubblico e in particolar modo a tutti gli appassionati;
- la predisposizione di centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché la formazione di un efficiente servizio di pubblica utilità per quanti siano interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'associazione;
- la promozione e pubblicità della propria attività e della propria immagine, utilizzando

loghi, modelli ed emblemi;

- la promozione, l'organizzazione, la partecipazione alla realizzazione e alla eventuale gestione, di mostre di esposizioni di reperti e/o dimostrazioni didattiche presso le Istituzioni che ne faranno richiesta;
- la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo Statuto, anche attraverso internet;
- la realizzazione e la produzione di eventi correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- la promozione di attività didattiche presso scuole con lezioni teoriche e pratiche in aula o sui luoghi di ricerca, secondo le richieste specifiche degli stessi Istituti;
- la promozione e la facilitazione di incontri e confronti con altre Associazioni e gruppi di cercatori d'oro, sia in territorio nazionale che all'estero;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività ludiche o agonistiche quali gare di abilità nell'uso del piatto per la ricerca dell'oro e altre attrezzature, anche a livello internazionale, nel rispetto delle comuni regole e soprattutto nel totale rispetto dell'ambiente nel quale verranno svolte queste attività;

L'associazione, in via esemplificativa e non tassativa ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, comunque correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio;
- esercitare in via occasionale e marginale, ma al fine del raggiungimento delle finalità associative, le seguenti attività (connesse a quelle istituzionali e strumentali): collaborare con professionisti, specialisti, associazioni, enti pubblici e privati affini per scopo o oggetto sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

- è fatto divieto agli organi amministrativi dell'associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati.

C.3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

C.4) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione associativa

C.1) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

C.2) Possono altresì essere associati gli enti pubblici e privati che condividono le finalità dell'associazione.

C.3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

C.4) I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

i Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto; i Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo; i Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

C.5) L'ammissione all'associazione in qualità di Socio ordinario deve essere richiesta in forma scritta; la richiesta dovrà contenere le indicazioni anagrafiche del socio, i suoi recapiti, la dichiarazione di conoscenza dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti adottati dall'associazione. Il Consiglio Direttivo delibererà, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'ammissibilità del nuovo socio con voto di maggioranza secondo criteri non discriminanti e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. Chi attenda in tal caso la delibera del Consiglio Direttivo è temporaneamente equiparato ad un associato.

C.6) Il rigetto della domanda di associazione dovrà avvenire per iscritto; coloro che si vedranno rigettare la domanda di ammissione, hanno diritto a ricorrere all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento della notizia del rigetto.

C.7) Lo status di associato ha carattere permanente, salvo decadenza, esclusione o rinuncia, così come disciplinate dall'art. 8 del presente statuto.

C.8) Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Associato onorario

L'Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di "Socio onorario" a coloro che abbiano particolari benemeritenze. La motivazione dovrà risultare nella delibera di nomina. La qualifica di associato onorario è equiparata a quella di associato con l'esclusione della necessità di versamento della quota annuale.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

C.1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea Soci/Consiglio Direttivo

C.2) La quota associativa annuale, ovvero contributo associativo, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, compreso mortis causa o per scioglimento, non è rimborsabile e non è rivalutabile. I diritti connessi alla partecipazione sociale non sono trasferibili a terzi per qualsiasi ragione o titolo e ogni trasferimento effettuato è privo di effetti nei confronti dell'associazione e degli associati.

C.3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

C.4) L'ammissione quale associato comporta, in aggiunta a ogni altra norma del presente statuto, l'obbligo di svolgere la propria attività verso l'associazione in maniera gratuita e spontanea, senza fini di lucro, anche indiretto. Lo status di associato obbliga inoltre al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità indicati dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno di attività la quota è stabilita in € 20,00.

C.5) Ciascun associato ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21.

C.6) Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo modalità e importo stabiliti dal Consiglio Direttivo/Assemblea dei Soci.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

C.1) La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, mancato rinnovo annuale della quota associativa (effetto automatico) o per esclusione (espulsione).

C.2) L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione senza oneri, dandone



comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

C.3) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso (espulso) dall'associazione stessa.

C.4) L'espulsione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri, deve essere motivata per iscritto e comunicata all'interessato entro 30 giorni. L'associato escluso può fare ricorso contro il provvedimento comunicando per iscritto le proprie motivazioni (con raccomandata) inviata al Presidente dell'Associazione entro 60 giorni. Il ricorso verrà ridiscusso in prima istanza dal Consiglio Direttivo, in seconda istanza dall'Assemblea Soci. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

C.5) Chi recede dall'Associazione, per qualsivoglia motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 – Attività di volontariato

C.1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

C.2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

C.1) Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

C.2) Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

C.3) I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea degli associati

C.1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

C.2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati

in regola con la quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

C.3) Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

C.4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il segretario verrà nominato all'inizio dell'esercizio tra i presenti, per redigere il verbale.

C.5) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

C.6) Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

C.7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

C.1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o probiviri;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

C.2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

C.1) L'Assemblea è convocata dal Presidente e/o al Consiglio Direttivo dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

C.2) La convocazione avviene tramite apposita comunicazione scritta ai Soci (sono

ammesse anche sotto forma elettronica come e-mail, messaggio WhatsApp, sms o simili e qualsiasi altra forma disponibile in futuro) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza;

C.3) La comunicazione ai Soci deve contenere precise indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (qualora la prima fosse invalidata per assenza di associati);

C.4) L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o dietro istanza di almeno un membro del Consiglio Direttivo.



Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

C.1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

C.2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

C.3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

C.4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

C.5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

C.6) L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

C.7) All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

C.8) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

C.9) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

C.10) I voti sono palesi tranne che riguardino persone nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

C.11) È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

C.12) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

C.13) Ogni associato ha diritto a un voto per ciascuna delle materie oggetto di

trattazione e può rappresentare, mediante idonea delega scritta anche rilasciata in calce all'avviso di convocazione, un massimo di tre associati. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 2372 c.c.

C.14) La delibera avente per oggetto la modifica del presente Statuto, lo scioglimento e/o devoluzione del patrimonio dell'associazione, deve essere adottata con almeno i tre quarti dei voti degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo (CD)

C.1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

C.2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

C.3) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

C.4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

C.5) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi (anni solari) e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

C.1) Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio economico preventivo ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci e proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti), nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- m) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- p) formulare il programma eventi annuale;
- q) deliberare in merito all'accettazione i lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari;
- r) acquistare, vendere e permutare beni immobili o mobili soggetti a registrazione;
- s) stipulare mutui e concedere pegno, ipoteca o ogni altra garanzia ritenuta idonea relativamente ai beni sociali.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

C.1) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

C.2) Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

C.3) Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi membri sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri.

C.4) Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 gg prima della riunione, mediante comunicazione anche per mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei membri. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione.

C.5) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che sia ritenuto necessario e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

C.6) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

C.7) Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

C.8) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

C.9) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

C.10) I membri del Consiglio Direttivo curano l'aggiornamento dei libri sociali e della contabilità secondo le norme vigenti.

C.11) Il Tesoriere cura le somme di pertinenza dell'Associazione.

Art. 18 – Il presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo/probiviri

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo/probiviri, nel caso ve ne sia necessità, secondo le modalità e i termini legislativi previsti dalla normativa in questione.

Art. 20 – Libri sociali

C.1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

C.2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

C.3) I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

C.4) Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

C.5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata

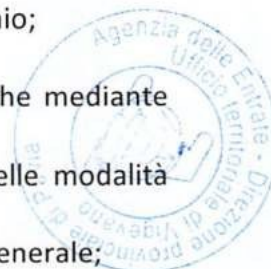


all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 – Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e/o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- g) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 22 – Esercizio sociale

C.1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

C.2) Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

C.3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

C.4) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di feb. di ogni anno.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili

C.1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

C.2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – Assicurazione dei volontari

C.1) Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per

la responsabilità civile verso i terzi.

C.2) L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità.

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina altresì il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Disposizioni finali

C.1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

C.2) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi in vigore.

Sesto Calende, 19/03/23

**Firma Presidente
Silvio Bianco**

Silvio Bianco



**Firma Segretario
Roberto Lino**

Roberto Lino